

COMUNI DI



**Comune di
Dicomano**



**Comune di
Londa**



**Comune di
Pelago**



**Comune di
Pontassieve**



**Comune di
Reggello**



**Comune di
Rufina**



**Comune di
San Godenzo**

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°87 del 30/10/2009

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TRASPORTO DI PERSONE
MEDIANTE NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>CAPO I - Principi Generali</i>	3
Articolo 1 Principi generali e ambito di applicazione	3
Articolo 2 Normativa di riferimento	3
Articolo 3 Definizione del servizio	4
Articolo 4 Requisiti e ubicazione della rimessa	4
Articolo 5 Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea	4
TITOLO II NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI	5
<i>CAPO I Condizioni di esercizio</i>	5
Articolo 6 Titolo per l'esercizio dei servizi	5
Articolo 7 Cumulo dei titoli	5
Articolo 8 Condizioni e forme giuridiche di esercizio	6
Articolo 9 Tariffe per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente	6
<i>CAPO II - Requisiti e impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni</i>	7
Articolo 10 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	7
Articolo 11 Impedimenti soggettivi	7
Articolo 12 Numero delle autorizzazioni veicoli fino a nove posti, compreso il conducente	8
<i>CAPO III - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni</i>	8
Articolo 13 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	8
Articolo 14 Contenuti del bando di concorso	8
Articolo 15 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	9
Art. 16 Graduatoria	9
Articolo 17 Rilascio delle autorizzazioni	10
<i>CAPO IV Trasferimento dell'autorizzazione</i>	10
Articolo 18 Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi	10
Articolo 19 Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare	11
<i>CAPO V Caratteristiche e Strumentazioni dei Veicoli fino a nove posti da adibire al servizio di Noleggio con Conducente</i>	11
Articolo 20 Caratteristiche dei veicoli	11
Articolo 21 Contrassegni per i veicoli fino a nove posti	12
Articolo 22 Sostituzione dei veicoli	12
TITOLO III NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE	12
<i>CAPO I - Requisiti e impedimenti per il rilascio delle autorizzazioni</i>	12
Articolo 23 Numero delle autorizzazioni per veicoli a trazione animale	12
Articolo 24 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	13
Articolo 25 Domanda di autorizzazione	13
<i>CAPO II - Subingresso</i>	13
Articolo 26 Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi	13
Articolo 27 Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare	13
<i>CAPO III - Caratteristiche e strumentazioni dei veicoli a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente</i>	14
Articolo 28 Caratteristiche dei veicoli	14

Articolo 29	Contrassegni dei veicoli a trazione animale	14
Articolo 30	Revisione e controlli del veicolo e degli animali da traino	15
TITOLO IV	DISPOSIZIONI COMUNI	15
	<i>CAPO I - validita' delle autorizzazioni, inizio, sospensione volontaria, cessazione del servizio e variazioni non soggette ad autorizzazione</i>	<i>15</i>
Articolo 31	Validità delle autorizzazioni	15
Articolo 32	Inizio del servizio	16
Articolo 33	Sospensione volontaria dell'attività	16
Articolo 34	Cessazione	16
Articolo 35	Variazioni non soggette ad autorizzazione	16
	<i>CAPO II - Obblighi, diritti e doveri dei conducenti degli autoservizi pubblici non di linea</i>	<i>17</i>
Articolo 36	Obblighi dei conducenti	17
Articolo 37	Diritti dei conducenti	18
Articolo 38	Divieti per i conducenti	18
Articolo 39	Comportamento dell'utente durante il servizio	18
Articolo 40	Reclami ed esposti	19
Articolo 41	Responsabilità del titolare	19
	<i>CAPO III - Modalità di svolgimento degli autoservizi pubblici non di linea</i>	<i>19</i>
Articolo 42	Acquisizione del servizio	19
Articolo 43	Interruzione del trasporto	19
Articolo 44	Locazione temporanea ed eccezionale di veicoli fino a nove posti compreso il conducente	19
Articolo 45	Collaborazione familiare	20
Articolo 46	Trasporto dei soggetti portatori di handicap	20
Articolo 47	Servizi con caratteristiche particolari	21
	<i>CAPO IV- Vigilanza e Sanzioni</i>	<i>21</i>
Articolo 48	Addetti alla vigilanza, applicazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi	21
Articolo 49	Sanzioni amministrative pecuniarie	21
Articolo 50	Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti compreso il conducente e veicoli a trazione animale	22
Articolo 51	Sanzioni amministrative accessorie relative al servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti compreso il conducente e veicoli a trazione animale	22
Articolo 52	Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti compreso il conducente e veicoli a trazione animale	23
Articolo 53	Decadenza dell'autorizzazione di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti compreso il conducente e veicoli a trazione animale	23
Articolo 54	Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione	24
Articolo 55	Norme transitorie, di rinvio e di adeguamento alle disposizioni del regolamento	24
Articolo 56	Entrata in vigore del regolamento	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Principi generali e ambito di applicazione

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti compreso il conducente e veicoli a trazione animale sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2. Per la disciplina delle attività oggetto del presente regolamento il Comune assume il metodo della concertazione con le associazioni di categoria, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.

3. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone, dietro versamento di corrispettivo, esplicandosi mediante veicoli fino a nove posti compreso il conducente, e veicoli a trazione animale con conducente (N.C.C.), necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione Comunale in quanto costituiscono una prestazione di trasporto per conto di terzi.

4. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi-merci, il trasporto pubblico di linea) e comunque il trasporto di persone effettuato senza versamento di corrispettivo.

Articolo 2 Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 5 e dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Il presente regolamento ha la seguente normativa di riferimento:

- a) articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- c) legge 24 novembre 1981 n. 689 "modifiche al sistema penale" Capo I;
- d) legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) Legge Regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti";
- f) D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- g) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- i) Legge Regionale del 6 settembre 1993 n. 67 "Norme in materia di trasporto persone" e successive modificazioni ed integrazioni;
- j) deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 1995 n. 131 "Criteri per la redazione dei regolamenti";
- k) articolo 8, comma 1, lettera g) della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
- l) D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- m) D.M. Trasporti 15 dicembre 1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- n) D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada";

- o) D.M. Trasporti 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- p) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico dell'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- q) Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative";
- r) D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
- s) la legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"
- t) D.M. 28 aprile 2005, n. 161 "Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci".

3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 3 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza apposita richiesta presso la rimessa o la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'articolo 5.

3. I titolari delle autorizzazioni possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

4. La prestazione del servizio di noleggio con conducente non è obbligatoria.

Articolo 4 Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio dell'impresa di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente e di veicoli a trazione animale è subordinato alla disponibilità nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.

2. Le rimesse dei veicoli, che possono essere anche a cielo aperto, devono essere ubicate in luogo privato, non di uso pubblico, con destinazione urbanistica conforme agli strumenti urbanistici vigenti, adeguatamente delimitato ed il posteggio deve essere nella disponibilità esclusiva dell'impresa di N.C.C per l'esercizio dell'attività.

3. L'idoneità della rimessa riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad ogni altra normativa attinente, è documentata o autocertificata in sede di presentazione della domanda di autorizzazione.

Articolo 5 Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizio sostitutivo o integrativo del servizio di trasporto pubblico di linea, oppure per servizi effettuati dall'Amministrazione Comunale, al fine di garantire servizi di trasporto

pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa, a condizione che venga stipulato un contratto di servizio tra il soggetto affidatario-concessionario del servizio di trasporto pubblico di linea programmato da parte della pubblica amministrazione e i titolari dell'autorizzazione di noleggio con conducente oppure un organismo associativo dei medesimi, previa autorizzazione da parte dell'ente che ha affidato o concesso il servizio. Il contratto di servizio determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

TITOLO II - NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI (autovetture e motocarrozette)

CAPO I CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 6 Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 e a imprese in qualsiasi forma costituite, che svolgono le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, congiuntamente all'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi dell' art. 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 10.
2. Le autorizzazioni sono cedibili soltanto ai sensi degli articoli 18 e 19 del presente regolamento.
3. Gli elementi essenziali di ogni autorizzazione sono annotati in apposito registro tenuto a cura dell'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione. A ciascuna autorizzazione è attribuito un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a seguito di rinuncia, revoca o decadenza di una autorizzazione, oppure in caso di trasferimento, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.
5. L'originale o copia conforme all'originale dell'autorizzazione, con le successive comunicazioni di variazioni (subingresso e altre), deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Articolo 7 Cumulo dei titoli

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente titolo e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. In capo ad un medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino ad un massimo del 30%, arrotondato all'unità inferiore, del numero di autorizzazioni determinato ai sensi del successivo art. 12.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è riferita ad un solo veicolo e, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Articolo 8 Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare, o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall'art. 2 comma 4 della L. 218/2003 e dalle direttive regionali.
3. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della L. 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione per conferimento deve essere comunicato da parte del legale rappresentante dell'organismo associativo, all'ufficio comunale competente, prima dell'utilizzazione dell'autorizzazione da parte dell'organismo stesso, mediante comunicazione autocertificata di quanto segue:
 - a) generalità e codice fiscale del presentatore della comunicazione;
 - b) denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA (se diversa), estremi di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone dell'organismo associativo rappresentato;
 - c) estremi dell'atto costitutivo dell'organismo associativo a cui si conferisce;
 - d) estremi dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato (in attesa degli estremi di registrazione è consentito allegare certificazione notarile dell'atto in corso di registrazione);
 - e) generalità degli ulteriori conducenti del veicolo ed estremi della loro iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - f) dichiarazione di essere esente da tutti gli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11, comma 1, resa da parte di tutti i soggetti tenuti (legale rappresentante e gli altri eventuali componenti l'organo di amministrazione), a norma dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 392.
6. Le variazioni della forma giuridica, della sede, del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato mediante apposita comunicazione autocertificata.
7. Il titolare dell'autorizzazione comunica all'ufficio comunale competente, preventivamente all'inizio dell'attività ed in corso di variazione, l'elenco dei dipendenti, o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. La comunicazione autocertificata deve contenere i dati anagrafici, gli estremi della iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Articolo 9 Tariffe per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente

1. Sulla base dei criteri di calcolo previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20 aprile 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1993, n. 124), i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio svolto con veicoli fino a nove posti compreso il conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati presso l'ufficio comunale competente prima dell'inizio dell'attività; le loro variazioni e aggiornamenti devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

4. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
5. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire uscita dalla rimessa.
6. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
7. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a noleggio con conducente ai sensi dell'articolo 5, nonché nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui all'articolo 47, si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni

CAPO II - REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 10 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - essere cittadino italiano o di un altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani condizioni di reciprocità per l'esercizio di attività analoghe;
 - essere in possesso della patente per la guida del veicolo utilizzato per il servizio e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - essere iscritto nel ruolo della provincia di Firenze dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e alla Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 67;
 - essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo 11;
 - essere fisicamente idoneo al servizio;
 - essere proprietario, o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing), del veicolo per il quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
 - avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - qualora cittadini stranieri, essere in regola con il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea;
 - essere munito di assicurazione, prevista dal vigente Codice della Strada, per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.Non aver trasferito altra autorizzazione N.C.C. nei 5 anni precedenti.
2. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 4, della L. 218/2003, se trattasi di persona giuridica, i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altro soggetto delegato e legato all'impresa da rapporto di lavoro per la conduzione dei veicoli.
3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 11 Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) l'essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa ed in particolare, fatte salve successive modificazioni, integrazioni e nuove disposizioni, dalle seguenti leggi:
 - 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);

- 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - 17 gennaio 1994, n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - c) l'essere stato dichiarato fallito fino a che non sia intervenuta la dichiarazione di chiusura del fallimento a norma di legge;
 - d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
 - g) essere titolare di licenza di taxi, anche se rilasciata da altro comune.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 12 Numero delle autorizzazioni veicoli fino a nove posti, compreso il conducente

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con veicoli fino a nove posti compreso il conducente, l'Amministrazione Comunale calcola il numero di autorizzazioni ritenute necessarie ai fini della copertura del servizio sul territorio nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare di quanto previsto dai criteri ed indirizzi regionali in materia.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento il numero delle autorizzazioni è stabilito dall'articolo 66.
3. L'adeguamento del numero delle autorizzazioni sarà effettuato con cadenza periodica quinquennale, partendo dal quinquennio che decorre dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento

CAPO III - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 13 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al presente titolo, sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esame.
2. Il concorso deve essere indetto entro centoventi giorni:
 - dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente regolamento, qualora la pianta organica preveda un numero di autorizzazioni superiore a quelle già in servizio;
 - dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;
 - dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico;
3. Il relativo bando, approvato con determinazione del responsabile della struttura comunale competente, è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale per intero, mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicità attraverso ogni altra forma di pubblicazione ritenuta idonea quali comunicati stampa, comunicazione alle associazioni di categoria o altro.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Articolo 14 Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;

- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) il contenuto della domanda di ammissione;
- d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- e) le cause di irricevibilità e di rigetto della domanda;
- f) le modalità di svolgimento delle prove d'esame e le materie d'esame;
- g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
- h) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione (titoli di servizio, titoli professionali, caratteristiche degli autoveicoli iscrizione a liste di mobilità ecc.), delle priorità e dei criteri di valutazione;
- i) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne l'approvazione, la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- l) le indicazioni per il reperimento della modulistica e informazioni;
- m) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Articolo 15 Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni il responsabile della struttura comunale competente provvede alla nomina di una Commissione Giudicatrice.

2. La Commissione è composta dal Responsabile della struttura comunale competente con funzioni di presidente; dal Responsabile della sottostuttura che cura la materia e dal Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato in qualità di membri esperti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria C e profilo professionale amministrativo-contabile.

3. In caso di espletamento di unico concorso da svolgere in forma associata con altri Comuni la Commissione Giudicatrice sarà composta da rappresentanti scelti tra i vari Comuni interessati dalla procedura.

4. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della commissione solo in caso di impedimento del titolare per gravi motivi (quali ad esempio cessazione dal servizio, trasferimento di ente, malattia) e/o per periodi inconciliabili con un corretto e tempestivo svolgimento del concorso.

5. La Commissione è convocata dal Presidente.

6. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

7. La Commissione esamina le domande per l'ammissione dei candidati e fissa la data dell'esame che deve essere comunicata ai candidati ammessi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova. Ai candidati non ammessi sono comunicate, con le stesse modalità, le motivazioni dell'esclusione.

8. Le operazioni di scrutinio da parte della Commissione Giudicatrice si concludono entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso.

9. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito sulla base del punteggio conseguito nell'esame e del punteggio attribuito ai titoli di preferenza.

Art. 16 Graduatoria

1. La graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile della struttura comunale competente, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere assegnate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

3. La graduatoria non ha valore per autorizzazioni di nuova istituzione.

Articolo 17 Rilascio delle autorizzazioni

1. In caso di parità nella collocazione in graduatoria, all'assegnazione delle licenze si procede mediante sorteggio pubblico con un sistema trasparente ed oggettivo definito dal Responsabile della struttura comunale competente e comunicato preventivamente agli interessati.
2. Il Responsabile della struttura comunale competente, entro trenta giorni dall'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'articolo 16, comma 3, dà comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione al vincitore o vincitori del concorso, assegnando loro un termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso ed in particolare, anche mediante presentazione di contratto, di avere la proprietà o la piena disponibilità (anche in leasing), di un veicolo da adibire all'esercizio dell'attività, con le caratteristiche di cui all'articolo 20 e quelle dichiarate come titoli di preferenza, di avere la disponibilità di una rimessa idonea nel territorio comunale, certificato medico di idoneità fisica al servizio.
3. In caso di svolgimento in forma associata del concorso, di cui all'art. 15 comma 3, i vincitori in l'ordine di posizionamento in graduatoria, scelgono l'autorizzazione nel Comune preferito.
4. Qualora l'assegnatario non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo è considerato rinunciatario e si procede alla sua sostituzione con il successivo concorrente sulla base della graduatoria definitivamente approvata.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.
6. Entro 10 giorni dall'immatricolazione del veicolo da adibire all'esercizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione NCC deve depositare presso l'ufficio comunale competente copia della carta di circolazione.

CAPO IV TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 18 Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile con il trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa nelle forme previste dalla legge.
2. Il subingresso per atto tra vivi è comunicato contestualmente dal titolare cedente e dal subentrante, che deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, ed è consentito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni del cedente:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni di età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per intervenuto provvedimento di revoca della patente di guida.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al comma 2, lettera c), deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
4. Il subingresso dev'essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento, con la dichiarazione degli estremi dell'atto di trasferimento (eventualmente può essere allegato certificato notarile della stipula dell'atto medesimo) e della sua registrazione, del possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività, i dati identificativi e la documentazione della disponibilità del veicolo che il subentrante intende utilizzare e della rimessa nel territorio comunale.
5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata, anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o a seguito di cessione da parte di altro titolare.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, il trasferente, entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso, deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne

comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio provinciale di Firenze.

Articolo 19 Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio con conducente di cui al presente titolo può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni dal decesso del titolare, pena la decadenza, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata in copia presso il medesimo ufficio comunale.

3. Al titolare deceduto può subentrare uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria la produzione di rinuncia scritta da parte degli altri eredi aventi diritto a subentrare nell'attività.

4. Gli eredi minori appartenenti al nucleo familiare deceduto, tramite il tutore designato ed autorizzato dal Giudice Tutelare, possono avvalersi della facoltà di continuare il servizio avvalendosi di altre persone (collaboratori familiari, dipendenti) iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea e in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento del servizio oppure affidare in gestione temporanea dell'azienda o suo ramo ad altri soggetti in possesso dei medesimi requisiti, fino al raggiungimento, da parte degli eredi minori, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.

5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto trasferiscano l'azienda o ramo d'azienda di noleggio con conducente ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, da parte del subentrante e degli eredi deve pervenire al comune, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento, pena la decadenza, la comunicazione di subingresso, con la dichiarazione degli estremi dell'atto di trasferimento e della sua registrazione (eventualmente può essere allegato certificato notarile della stipula dell'atto medesimo), del possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività, i dati identificativi e la documentazione della disponibilità del veicolo che il subentrante intende utilizzare e della rimessa nel territorio comunale.

6. La mancata comunicazione di subingresso nei termini di cui ai precedenti commi è considerata come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

7. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO V CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI FINO A NOVE POSTI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 20 Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente di cui al presente titolo devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente, ivi compreso l'obbligo di assicurazione di cui all'art. 10 comma 1 lettera i;
- c) avere facile accessibilità;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere carrozzelle pieghevoli per disabili ed eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo, oppure, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, osservare tutte le prescrizioni in materia previste dalle norme vigenti;
- e) essere omologati per non più di 9 posti compreso il conducente;

- f) essere in regola con la vigente normativa in materia di circolazione stradale dei veicoli, ivi comprese tutte le disposizioni in materia di riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- g) avere le caratteristiche dichiarate, come titoli di priorità, in sede di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione;
- h) avere esposto in modo ben visibile all'interno l'avviso di divieto di fumo.

2. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 8, della L.R. 11 agosto 1999, n. 49, possono essere stabiliti criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Articolo 21 Contrassegni per i veicoli fino a nove posti

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo leggibile dall'esterno recante le seguenti scritte:

- "NOLEGGIO" a caratteri neri;
- Comune di Reggello, a caratteri neri;
- lo stemma del comune;

2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione, con le seguenti scritte:

- nella parte superiore : Comune di Reggello, a caratteri neri;
- nella parte centrale: N.C.C. - Autorizzazione N. _____, a caratteri neri;
- nella parte inferiore: lo stemma del comune;

3. Sul cruscotto anteriore, visibile da parte degli utenti, deve essere apposto un contrassegno indicante la scritta: NCC – Comune di Reggello - n° di autorizzazione.

4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati e depositati presso l'ufficio comunale competente.

Articolo 22 Sostituzione dei veicoli

1. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso, il numero di telaio, mentre la targa può essere comunicata successivamente all'immatricolazione. Il titolare deve dichiarare che il veicolo risponda alle caratteristiche indicate all'art. 20 o definite dalla vigente normativa, e sia dotato dei contrassegni di cui all'articolo 21. L'Ufficio rilascia apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione, fatti salvi le verifiche e i controlli sulla sussistenza dei requisiti.

2. Entro 30 giorni dall'immatricolazione il titolare dell'autorizzazione NCC deve depositare presso l'ufficio comunale competente copia della carta di circolazione del veicolo da adibire all'esercizio dell'attività..

TITOLO III - NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

CAPO I - REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 23 Numero delle autorizzazioni per veicoli a trazione animale

1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con veicoli a trazione animale non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 24 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, esclusa la lettera b), e non avere gli impedimenti di cui all'art. 11.

2. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 25 Domanda di autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, redatta utilizzando il modello predisposto dall'ufficio comunale competente, anche attraverso l'elaborazione con coordinamento a livello intercomunale o provinciale degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, e regolarizzata in base all'imposta di bollo vigente, dev'essere indirizzata al Comune di Reggello e recare la firma del richiedente apposta con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, in modo chiaro ed inequivocabile:

- a) il cognome e nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) la residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- d) la cittadinanza;
- e) il codice fiscale;
- f) dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti di cui all'articolo 11;
- g) numero e data di iscrizione nel ruolo della Provincia di Firenze dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed alla Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 67;
- h) la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
- i) la disponibilità nel territorio comunale del Comune che rilascia l'autorizzazione di una rimessa idonea;
- l) qualora cittadini stranieri, il rispetto della vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea, gli estremi della relativa documentazione e l'indicazione dell'autorità emittente;
- m) essere munito di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;

3. Alla domanda deve essere allegato:

- certificato medico di idoneità fisica del richiedente, dei collaboratori familiari e dei dipendenti;
- certificato veterinario dell'idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo;
- copia della polizza assicurativa.

CAPO II - SUBINGRESSO

Articolo 26 Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. Per il trasferimento per atto tra vivi dell'autorizzazione di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 27 Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio con conducente di cui al presente titolo può essere trasferita nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19.

CAPO III - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 28 Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli a trazione animale sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I veicoli a trazione animale destinati al servizio di noleggio con conducente hanno le seguenti caratteristiche:

a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate;

b) le ruote del veicolo devono essere non più di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali;

c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime;

d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m.. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m.. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro.

I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati:

e) di un doppio dispositivo di frenatura, di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote;

f) di non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila.

Nella zona posteriore del veicolo può essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 kg.

3. Per potere effettuare il servizio di noleggio con conducente, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 2 e riconosciuto idoneo alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate attraverso un percorso di prova su strada, è approvato da parte del competente ufficio comunale, anche tramite la Polizia Municipale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si dà atto mediante rilascio della targa di cui all'art. 29, comma 3.

4. Il traino del veicolo deve avvenire con non più di due animali da tiro.

Articolo 29 Contrassegni dei veicoli a trazione animale

1. Ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 222 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni i veicoli a trazione animale devono essere muniti di una targa fornita dal comune di residenza del proprietario e contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza e della provincia, del numero di matricola, della destinazione al trasporto di persone, del numero massimo di persone trasportabili compreso il conducente, il contrassegno dello Stato Italiano (simbolo della Repubblica).

2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

3. I veicoli a trazione animale destinati a servizi con conducente, oltre alla targa di cui al comma 1, devono essere muniti di altra targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, apposta in modo visibile nella parte posteriore, riportante le seguenti indicazioni:

- nella parte superiore : Comune di Reggello, a caratteri neri;
- nella parte centrale: N.C.C. - Autorizzazione N. _____, a caratteri neri;
- numero e della data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 28, in colore nero;
- nella parte inferiore: lo stemma del Comune.

Articolo 30 Revisione e controlli del veicolo e degli animali da traino

1. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire almeno ogni cinque anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto negli artt. 28 e 29. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito verbale che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Può essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Qualora in sede di revisione vengano rilevate condizioni del veicolo inadeguate all'espletamento del servizio, il responsabile della struttura comunale competente dispone la sospensione dell'attività.. Ove non sia provveduto alla regolarizzazione dei requisiti mancanti entro il termine assegnato, salva concessione di proroga per comprovata necessità non attribuibile alla responsabilità del titolare, l'autorizzazione è revocata. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato.

2. Il responsabile della struttura comunale competente, anche su segnalazione motivata degli organi di polizia e vigilanza, può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 1.

3. Il responsabile della struttura comunale competente, qualora ne ravvisi la necessità, anche su segnalazione degli organi di polizia e vigilanza, può altresì disporre che gli animali da traino siano sottoposti a visita veterinaria ed adottare gli opportuni provvedimenti, compresa la sospensione dell'attività e la revoca dell'autorizzazione, in caso di certificazione di inadeguatezza degli animali stessi o del loro maltrattamento nell'esercizio del servizio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I - VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI, INIZIO, SOSPENSIONE VOLONTARIA, CESSAZIONE DEL SERVIZIO E VARIAZIONI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 31 Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di trasporto di persone mediante noleggio di veicoli con conducente hanno validità a tempo indeterminato.

2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Fatta salva la verifica tecnica di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'immatricolazione o dell'aggiornamento della carta di circolazione e dell'inizio del servizio e, successivamente, secondo necessità, a controllo da parte dell'ufficio comunale competente, anche tramite la Polizia Municipale, al fine di accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento

4. Qualora nel corso della verifica, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere

una proroga non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale, procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate, si applicano le norme di cui all'articolo 63.

5. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato. In difetto, salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, si applica la sanzione della revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.

Articolo 32 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di comunicazione del subingresso.

2. Qualora detto titolare, per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro i novanta giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori novanta giorni.

Articolo 33 Sospensione volontaria dell'attività

1. L'attività di noleggio con conducente può essere interrotta per un periodo massimo di due mesi continuativi e comunque non superiore a tre mesi nell'arco di un anno.

2. Qualora l'attività sia esercitata in forma individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) usufruire di un periodo di ferie non superiori a trenta giorni lavorativi, anche frazionati, nell'arco dell'anno solare;

b) malattia certificata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

d) assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e successive modificazioni;

e) per comprovate cause tecniche

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera e), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo di quattro mesi nell'arco dell'anno solare.

Articolo 34 Cessazione

1. In caso di cessazione definitiva dell'attività, con riferimento a una o più autorizzazioni, deve esserne data comunicazione al competente ufficio comunale entro trenta giorni riconsegnando l'autorizzazione.

Articolo 35 Variazioni non soggette ad autorizzazione

1. Le variazioni della denominazione o ragione sociale dell'impresa, della sede, del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione devono essere comunicate al comune entro sessanta giorni.

2. Il cambio di residenza o di domicilio dei conducenti (noleggiatore, collaboratori familiari e dipendenti), la variazione dell'ubicazione della rimessa, le modifiche delle caratteristiche del veicolo, le variazioni dei dati identificativi dello stesso, devono essere comunicate al comune entro il termine di venti giorni, nonché, eventuali notifiche delle Prefetture relative alla sospensione della patente o al ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione.

3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione.

CAPO II - OBBLIGHI, DIRITTI E DOVERI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 36 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti dei veicoli destinati a noleggio con conducente, durante l'espletamento del servizio, hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia, di decoro, di igiene interna ed in perfetto stato di efficienza;
- c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- d) tenere nel veicolo, oltre ai documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione;
- e) presentare il veicolo all'ufficio competente o alla Polizia Municipale, quando richiesto, per le opportune verifiche;
- f) riparare immediatamente i guasti al contachilometri e al cronotachigrafo e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente;
- g) comunicare immediatamente all'ufficio comunale competente o alla Polizia Municipale i casi di impedimento all'esercizio dell'attività per incidenti stradali avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio e quant'altro;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) essere ordinato e curato nella persona;
- l) depositare all'ufficio oggetti rinvenuti del Comune, entro ventiquattro ore dal rientro in sede, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- m) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato, nel rispetto della disciplina vigente sulla circolazione stradale;
- n) caricare i bagagli dei viaggiatori, salvo che il trasporto sia incompatibile con la capienza massima stabilita per il veicolo e/o danneggi lo stesso;
- o) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- p) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- q) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- r) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- s) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
- t) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- u) tenere presso la sede o la rimessa, a disposizione del cliente e di chiunque ne abbia interesse, le condizioni tariffarie minima e massima praticate e depositate presso l'ufficio competente del comune come previsto dall'articolo 9.

Articolo 37 Diritti dei conducenti

1. I conducenti dei veicoli destinati a noleggio con conducente, durante l'espletamento del servizio, hanno il diritto di:

richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora l'utente risulti notoriamente insolvente, o nel caso che il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare per l'utente una spesa rilevante; per rilevante si intende una spesa di almeno cento euro; l'anticipo richiesto comunque non può essere superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;

rifiutare il trasporto di animali, salvo si tratti di cani accompagnatori di non vedenti;

rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;

rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio o pericolo alla circolazione stradale;

e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare vendite porta a porta o assimilabili;

f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;

g) richiedere all'utente il risarcimento del danno arrecato in qualunque modo al veicolo;

h) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto.

Articolo 38 Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata causa di forza maggiore o di pericolo;

b) fumare o consumare cibo durante la corsa;

c) usare, verso gli utenti ed i colleghi, comportamenti scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;

d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli concordati e formalizzati o pattuiti;

e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;

f) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;

g) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia;

h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;

i) trasportare propri animali;

l) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;

m) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti e assimilabili a quelli di linea, salvo quanto previsto dall'articolo 5;

n) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;

o) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;

p) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Articolo 39 Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) fumare durante il trasporto;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;

d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

e) pretendere che il trasporto venga prestato in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 40 Reclami ed esposti

1. Gli utenti del servizio di noleggio di veicoli con conducente che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al competente ufficio comunale, indicando gli estremi dell'autorizzazione N.C.C. e del veicolo.

2. Il responsabile della struttura comunale competente procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Articolo 41 Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO III - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 42 Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore.

2. Al noleggiatore è vietato sostare su spazi ed aree pubbliche in attesa dell'acquisizione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 5.

3. Eventuali deroghe al divieto di cui al comma 2 dovranno essere debitamente autorizzate conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Articolo 43 Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 44 Locazione temporanea ed eccezionale di veicoli fino a nove posti compreso il conducente

1. Per la sostituzione di veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti e che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, l'Amministrazione comunale, su richiesta degli interessati, può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazioni rilasciate da Comuni della Provincia di Firenze.

b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;

c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di trenta giorni nell'arco dell'anno;

d) sia presentata dichiarazione del riparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Articolo 45 Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi, oltre ai dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.

2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

3. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;

4. Il titolare di autorizzazione che nello svolgimento del servizio intenda avvalersi della collaborazione di familiari deve, preventivamente, comunicare al Comune i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti, anche sotto forma di autocertificazione, comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

5. L'esercizio del servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, è assoggettato a dichiarazione di inizio di attività da presentarsi preventivamente al Comune, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività;

c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;

d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;

e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.

6. Qualora dall'esame della documentazione e dalle verifiche risulti la non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'articolo 230-bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, il responsabile della struttura comunale competente dispone il divieto del proseguimento della collaborazione.

7. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare e le variazioni relative ai dipendenti devono essere comunicate al Comune entro quindici giorni.

8. I titolari di autorizzazione non possono assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a due mesi e possono essere sostituiti da collaboratore familiare.

9. Il titolare dell'autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori familiari siano a conoscenza del presente regolamento e delle nozioni fondamentali relative all'espletamento del servizio.

Articolo 46 Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Il servizio può essere svolto anche con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

3. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

4. I titolari di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

Articolo 47 Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche tramite i propri organismi associativi, possono stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni, enti, associazioni ed imprese al fine di prevedere particolari condizioni per l'effettuazione del servizio.

CAPO IV- VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 48 Addetti alla vigilanza, applicazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente al Corpo di Polizia Municipale, agli organi di polizia stradale individuati dall'articolo 12 del Codice della Strada e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'articolo 57 del codice penale.

2. Alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81.

3. L'accertamento dell'illecito è contestato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche al titolare dell'autorizzazione in qualità di obbligato in solido con l'autore della violazione.

Articolo 49 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge statali o regionali, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

a) sanzioni amministrative pecuniarie determinate ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 267;

b) sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca dell'autorizzazione.

2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 150,00 (centocinquanta/00) chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli: 36 (*Obblighi dei conducenti*), comma 1, lettere a) b) f) g) h) i) s) e t); 38 (*Divieti per i conducenti*), comma 1, lettera b) e c); 39 (*Comportamento dell'utente durante il servizio*), comma 1, lettera a).

4. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli: 36 (*Obblighi dei conducenti*), comma 1, lettere c) d) l) m) n) o) p) q) e v); 38 (*Divieti per i conducenti*), comma 1, lettera a); 39 (*Comportamento dell'utente durante il servizio*), comma 1, lettere b) c) d) e).

5. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 (settantacinque/00) a € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli: 35 (*Variazioni non soggette ad autorizzazione*) comma 1 e 2; 36 (*Obblighi dei conducenti*) comma 1, lettere e) r) e u); 38 (*Divieti per i conducenti*) commi 1, lettere d) e) f) g) h) i) l) m) n) o) e p).

6. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, esercita l'attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 (ottantatre/00) a € 498,00 (quattrocentonovantotto/00).

7. Chiunque esercita l'attività di servizio di noleggio con conducente con veicolo nel quale venga accertata la mancanza o inadeguatezza dei requisiti per l'esercizio dell'attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 (ottanta/00) a € 480,00 (quattrocentottanta/00).

8. Chiunque esercita l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 (ottantatre/00) a € 498,00 (quattrocentonovantotto/00).

9. Chiunque, privo dei requisiti previsti, esercita l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 83,00 (ottantatre/00) a € 498,00 (quattrocentonovantotto/00).

10. Le violazioni di norme del presente regolamento non previste dai commi precedenti sono punite con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 150,00 (centocinquanta/00).

Articolo 50 Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti compreso il conducente e veicoli a trazione animale

1. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio con conducente è sospesa dal Responsabile della struttura comunale competente:

- a) fino alla regolarizzazione dei requisiti mancanti, quando venga accertata nel veicolo la mancanza o inadeguatezza dei requisiti per l'esercizio dell'attività oppure non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 4;
- b) fino a dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal competente ufficio comunale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
- c) fino alla regolarizzazione della forma giuridica e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 15 gennaio 1992 n.21;
- d) fino a trenta giorni per la violazione di cui al comma 9 dell'articolo 49;
- e) da uno a sette giorni alla terza violazione nell'arco temporale di dodici mesi di una delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 49
- f) fino a dieci giorni per chi violi i criteri di determinazione delle tariffe;
- g) fino a trenta giorni, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 49 del presente regolamento;
- h) da trenta a novanta giorni nel caso di titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La sanzione si applica al secondo accertamento qualora la stessa violazione sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare ed a condizione che il titolare dell'autorizzazione abbia attivato, dopo il primo accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla legge per evitare la reiterazione dell'illecito.

2. Il Dirigente Responsabile, stabilisce il periodo di sospensione dell'autorizzazione avuto riguardo della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio comunale.

Articolo 51 Sanzioni amministrative accessorie relative al servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti compreso il conducente e veicoli a trazione animale

1. Nel caso in cui le violazioni alle norme del presente regolamento comportino l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il Responsabile della struttura comunale competente applica le seguenti disposizioni:

- a) all'interessato sono contestati gli addebiti unitamente alla comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'applicazione della sanzione, con indicazione del responsabile del procedimento;

b) l'interessato ha facoltà di presentare al Responsabile della struttura comunale competente memorie scritte o documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro trenta giorni dalla notificazione della contestazione dei fatti a lui addebitati;

c) il predetto Responsabile, esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta decide l'applicazione delle relative sanzioni accessorie o l'archiviazione del procedimento.

Articolo 52 Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti compreso il conducente e veicoli a trazione animale

1. L'Amministrazione comunale dispone la revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi in cui il titolare:

a) abbia violato le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'articolo 7;

b) abbia svolto attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

c) non abbia sottoposto il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;

d) abbia effettuato il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;

e) sia incorso più di una volta in una delle violazioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h);

f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;

g) abbia effettuato il servizio con l'autorizzazione sospesa;

h) non abbia provveduto entro il termine di cui all'articolo 31, comma 4, alla regolarizzazione dei requisiti mancanti accertati in sede di verifica del veicolo;

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Firenze per l'adozione del provvedimento di competenza.

Articolo 53 Decadenza dell'autorizzazione di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti compreso il conducente e veicoli a trazione animale

1. Il Responsabile della struttura comunale competente dichiara la decadenza dell'autorizzazione, provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:

a) il titolare abbia perduto uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;

b) il titolare incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;

d) il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;

e) il titolare abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio comunale;

f) quando titolare dell'autorizzazione, nei casi consentiti, sia persona giuridica e venga apportata all'oggetto sociale modificazione tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

g) quando, in caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 19 oppure quando, entro gli stessi termini non abbiano provveduto a cedere il titolo autorizzatorio;

h) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

i) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione dell'articolo 18, comma 5, e cioè prima del decorso di cinque anni dalla data di trasferimento dell'autorizzazione rilasciata anche da altro Comune.

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Firenze per l'adozione del provvedimento di competenza.

Articolo 54 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o altri aventi causa.

CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 55 Norme transitorie, di rinvio e di adeguamento alle disposizioni del regolamento

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'organico per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture, è stabilito nel numero di **2(due)** autorizzazioni, di cui n. **0(zero)** di nuova istituzione;

2. L'attuale organico è sufficiente a coprire il territorio comunale in quanto risultano attive numero **2 (due)** autorizzazioni e pertanto non saranno previste assegnazioni di autorizzazioni di nuova istituzione.

3. Sono fatte salve le situazioni consolidate di esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovetture a seguito del rilascio o volturazione di autorizzazioni a persone giuridiche in difformità dagli articoli 7 e 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4. Relativamente ai requisiti ed ubicazione della rimessa sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite da parte dei titolari delle autorizzazioni attivate alla data di approvazione del presente regolamento, ma è fatto obbligo di adeguamento alle disposizioni dell'articolo 4 in caso di subingresso a qualsiasi titolo per atto tra vivi.

5. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, purché compatibili.

Articolo 56 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni regolamentazione comunale esistente in materia.

3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente in materia.